

Regione Puglia Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 59 del 09/04/2019

Approvazione dello Schema di Disegno di Legge "Modifiche alla Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 23 – Disciplina delle cooperative di Comunità".

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

La L. 6 giugno 2016, n.106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", all'articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovo e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l'avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente;

Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione Puglia ha approvato la l.r. n. 23 dell'8 luglio 2014, e, ai sensi della l.r. n. 23 dell'8 luglio 2014 la Giunta regionale può intervenire attraverso diverse forme di finanziamento, quali finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale, contributi in conto occupazione.

Gli obiettivi di rafforzamento delle cooperative di Comunità in Puglia sono del tutto coerenti con gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell'Azione 9.6 del POR Puglia 2014-2020. Peraltro il consolidamento delle organizzazioni dell'economia sociale è step necessario e propedeutico alla attivazione di ulteriori strumenti in termini di incentivi finanziari e di nuovi strumenti finanziari (microcredito, finanza ad impatto sociale,...) per sostenere gli investimenti produttivi, in ottica di competitività, scalabilità e sostenibilità nel tempo dei nuovi social business attivabili, cui la Regione provvederà con l'attivazione delle risorse dell'Azione 3.2. del POR Puglia 2014-2020.

Si è reso necessario approvare un avviso con l'obiettivo di selezionare proposte progettuali per il sostegno dei percorsi di crescita e consolidamento delle cooperative di comunità nel territorio regionale, con riferimento sia alle cooperative di comunità già costituite, al fine di accompagnarle a conseguire i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle cooperative di comunità (di cui al Reg. R. n. 22 del 15 novembre 2017) e trasformare sperimentazioni di innovazione sociale ed esperienze di welfare collaborativo in nuove aree di social business, sia ai processi che potranno portare diverse organizzazioni del terzo settore e diverse comunità locali ad attivare nuove cooperative di comunità.

L'A.D. n. 699 del 29 ottobre 2018 è quello con cui la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha provveduto ad adottare l'obbligazione giuridicamente vincolata della somma di Euro 500.000,00 a valere sul Cap. 785095/2018 - Missione 12.Programma 08. Titolo 01. Macroaggregato 4 (PdC 1.4.4.1), nelle more dello stanziamento delle maggiori risorse a valere sulle disponibilità dell'Azione 9.6 del POR Puglia 2014-20.

La Del. G.R. n. 1933 del 30/10/2018 ha fornito alla dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva

e Innovazione reti sociali l'indirizzo di entro il corrente esercizio finanziario le procedure di evidenza pubblica per la selezione delle proposte progettuali per lo sviluppo e il consolidamento delle Cooperative di Comunità nell'ambito del più ampio sviluppo dell'economia sociale in Puglia, curando la piena integrazione con la strategia di sviluppo e economico e l'innovazione in Puglia.

Con A.D. n. 700 del 31 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha approvato l'Avviso Pubblico per il finanziamento di *Progetti per il potenziamento e il consolidamento delle cooperative di comunità nell'economia sociale pugliese*, nell'ambito del Programma "PUGLIASOCIALE IN".

Con A.D. n. 821 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che dovrà provvedere all'istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all'Avviso pubblico di che trattasi.

L'Avviso pubblico di cui all'A.D. n. 700/2018 finanzia con la Linea A il consolidamento di Cooperative di Comunità esistenti e con la Linea B anche il sostegno ai percorsi di costituzione e attivazione delle nuove Cooperative di Comunità. In particolare l'Avviso ha già consentito di finanziare i processi di rafforzamento delle tre prime Cooperative di Comunità attive in Puglia, quali la Coop di Comunità di Melpignano, la Coop di Comunità di Biccari e la Coop di Comunità di Galatone. Allo stato attuale l'Avviso pubblico, che è a sportello, è ancora attivo e sta per essere avviata (da maggio 2019) la Linea B dell'Avviso, per finanziare i percorsi costitutivi di nuove cooperative di comunità.

Si è rilevato, dall'ascolto di molti cooperatori sociali, delle centrali cooperative, di diversi Amministratori locali e di numerosi stakeholders, che i limiti numerici fissati dalla l.r. n. 23/2014 all'art. 4 possono costituire un concreto deterrente rispetto alla attivazione dei percorsi e sicuramente un fattore di rallentamento rispetto al conseguimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità. Ma allo stesso tempo tali parametri costituiscono anche la garanzia che il processo costitutivo di una cooperativa di comunità sia concretamente aggregante e disincentivi approcci autoreferenziali, che potrebbero portare alla nascita di più di una cooperativa di comunità per Municipio.

Inoltre, alla luce della più recente approvazione del Codice del Terzo Settore e del Codice delle Imprese sociali, si rendono necessarie delle integrazioni all'art. 3 della stessa l.r. n. 23/2014 per meglio individuare le diverse fattispecie di soggetti che possono aderire alla compagine sociale di una Coop. di Comunità.

Si precisa che il Disegno di Legge tiene già conto delle numerose osservazioni raccolte in diverse occasioni di confronto, e che si tratta di una norma che modifica la legge regionale n. 23/2014 senza comportare maggiori o diversi oneri di spesa a carico del Bilancio regionale.

In particolare il DDL si compone di soli 3 articoli:

 l'articolo 1 interviene a modificare l'art. 3 della l.r. n. 23/2014, per precisare quali tipologie di soggetti possono concorrere alla compagine sociale di una Cooperativa di Comunità, in tal senso esplicitando i soggetti che con riferimento alla normativa nazionale vigente afferiscono agli Enti del Terzo Settore e alle imprese sociali;

- l'articolo 2 interviene a modificare l'art. 4 della l.r. n. 23/2014, per ridurre le incidenze % degli associati alla Cooperativa di Comunità rispetto alle dimensioni demografiche delle rispettive comunità, provando ad agevolare il percorso di costituzione, e si introduce un favor o meccanismo premiale per quelle comunità che diano vita ad una sola cooperativa di comunità, evitando processi disgregativi e favorendo percorsi generativi e inclusivi;
- l'articolo 3 interviene a porre le condizioni perché il costituendo Albo regionale delle cooperative di Comunità sia integrato con le altre Sezioni del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS) per la Puglia, così come previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/2001.





Disegno di Legge

Modifiche alla Legge regionale 18 luglio 2014, n. 23

"Disciplina delle Cooperative di Comunità"

Art. 1

Modifica all'art. 3 della l.r. n. 23/2014

- 1. Al comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 23/2014 la lett. c) è così sostituita:
 - "c) tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, aventi le caratteristiche di Ente del Terzo settore, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, incluse le fondazioni, che abbiano la sede legale e almeno una delle sedi operative nella comunità di riferimento della cooperativa;"
- 2. Al comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 23/2014 è aggiunta la seguente lett. d):
 - "d) tutte le imprese sociali, come definite e disciplinate dal D. Lgs. n. 112/2017."
- 3. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 23/2014 è così sostituito:
 - "3. Possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità gli enti locali, le aziende di servizi alla persona (ASP) di cui alla l.r. n. 15/2004 e s.m.i., i municipi quali articolazioni amministrative autonome di una grande città, e le altre aziende pubbliche che abbiano sede legale e operativa nel territorio amministrativo di riferimento della cooperativa di comunità."

Art. 2

Modifica all'art. 4 della I.r. n. 23/2014

- 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 23/2014 è così sostituito:
- "2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'articolo 3, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento, Comune o eventuale municipio, quale articolazione amministrativa autonoma di una grande città prevista da Statuto comunale, risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:
 - a. l'8 per cento della popolazione per i municipi e i Comuni con popolazione fino a 2 mila 500 abitanti;
 - b. il 6 per cento della popolazione per i municipi e i Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti;
 - c. il 4 per cento della popolazione per i municipi e i Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti:
 - d. il 2 per cento della popolazione per i municipi e i Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti."
- 2. All'articolo 4 della l.r. n. 23/2014 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Ai fini dell'accesso agli interventi e ai finanziamenti di cui al successivo articolo 6, sono considerate prioritarie le cooperative di comunità sorte in comunità che esprimono una unica cooperativa di riferimento, per favorire i processi generativi e aggreganti."

Art. 3

Modifica all'art. 5 della l.r. n. 23/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 23/2014 le parole "presso l'Assessorato al lavoro e cooperazione" sono sostituite con le seguenti: "presso la struttura della Giunta Regionale responsabile della gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Sezione regionale, come da D.Lgs. n. 117/2017".

L'ASSESSORE AL WELFARE
Salvatore RUGGERI

